

All'Ill.mo Tribunale di Bologna – sezione fallimentare

Oggetto: procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento nell'interesse di Annamaria D'Anna

*** **

**ISTANZA PER LA DECLARATORIA DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

EX ART. 14 TER L. N. 3/2012 e ss. modd.

Gestore della Crisi: Collegio 12 presso OCC dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

(Avv. Davide Di Giovine, Avv. Antonietta Germani, Avv. Rossella Villano)

PREMESSA

la Signora D'Anna Annamaria C.F.
DNNNMR75B51C351Z, rappresentata e
difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata al presente atto, dai
sottoscritti Avv. Alessia Tarlazzi, (c.f. TRL LSS 72R48 B249B pec:
alessiatarlazzi@ordineavvocatibopec.it) e Avv. Piero Bennasciutti, (c.f. BNN PRI
72A18F288Lpec: pierobennasciutti@ordineavvocatibopec.it) ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessia Tarlazzi in Medicina (BO) via Libertà, 61,
fax n. 051 6970482;



INDICE

1. Sulla istanza di nomina del gestore della crisi
2. Iter della procedura della crisi da sovraindebitamento
3. Sulla istanza di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012 e ss. Modd.
4. Le condizioni di ammissibilità: requisito oggettivo e soggettivo del debitore
5. Sulle cause del sovraindebitamento e sulla impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte
6. Atti di disposizione del patrimonio nel quinquennio – Assenza di atti in frode
7. Assenza di atti impugnati dai creditori
8. Elenco /inventario dei beni del debitore
9. Elenco dei creditori: indicazione delle poste attive e poste passive e delle prelazioni
10. Indicazione delle spese necessarie per il sostentamento del debitore e della famiglia
11. Programma di liquidazione del patrimonio del debitore
12. Revoca della cessione del quinto e della delegazione di pagamento
13. Spese prededucibili

1. SULLA ISTANZA DI NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI

Nel gennaio 2020 la Signora D'Anna Annamaria depositava istanza per la nomina del gestore della crisi presso l'OCC istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, per accedere alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex lege n. 3/2012 (doc.1).



In accoglimento della richiesta avanzata dall'istante, l'OCC nella persona del referente nominava quale collegio gestore il collegio n. 12, nelle persone degli Avv. Davide Di Giovine (Presidente), Avv. Antonietta Germani e Avv. Rossella Villano.

Nell'istanza i difensori precisavano:

IN FATTO.



2. ITER DELLA PROCEDURA – ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Dopo la nomina del collegio n. 12 e la accettazione dell'incarico, seguivano alcuni incontri al fine di individuare le cause del sovra indebitamento e per la predisposizione della presente domanda.



Veniva fornita la documentazione necessaria per la redazione della relazione particolareggiata ed inventario dei beni mobili di casa del debitore come richiesto dalla legge (doc. 9).

Il collegio dei gestori procedeva altresì alla ricostruzione dei fabbisogni della famiglia acquisendo copia delle spese relative ad utenze, spese scolastiche della figlia, spese mediche, spese alimentari, spese di trasporti, ecc.

3. SULLA ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 14 ter L. 3/2012 e ss. Modd.

La procedura di liquidazione del patrimonio è disciplinata dalla II sezione del capo I della L. 3/2012 dall'art. 14 ter all'art. 14 duodecies e costituisce uno strumento di carattere residuale rispetto ai procedimenti di accordo del debitore e del piano del consumatore.

Secondo parte della dottrina l'istituto rappresenta una ipotesi di fallimento civile ossia del soggetto escluso dalla generale procedura fallimentare.

Trattasi di procedura (volontaria) che ricalca sostanzialmente quella fallimentare, coinvolgendo l'intero patrimonio del debitore (eccezion fatta per i beni espressamente indicati nell'art. 14 ter comma 6) che dalla apertura della procedura, la cui durata è di almeno quattro anni, viene amministrato da un liquidatore, sottoposto a liquidazione e poi ripartito fra i creditori, che subiscono l'arresto di eventuali azioni esecutive e cautelari.

Più precisamente, oggetto di liquidazione sono tutti i beni del debitore esistenti e quelli sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda (cfr. artt. 14 quinquies e 14 undecies) dedotte le passività per l'acquisto e la conservazione degli stessi da soddisfare in prededuzione.

L'apertura della procedura di liquidazione è disposta con decreto dal G.D. previo accertamento della esaustività della domanda e di assenza di atti in frode, che contiene la nomina del liquidatore ed ha effetto di atto di pignoramento imprimendo così un vincolo di indisponibilità relativa sul patrimonio del debitore.

Tale procedura può peraltro essere richiesta dal debitore o dai creditori in sede di conversione di altro procedimento di composizione della crisi risolto, annullato, revocato o cessato di diritto (cc.dd. fasi patologiche del procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento).



Va evidenziato che le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive avvalendosi di soggetti specializzati e sulla base di stime effettuate da operatori esperti, vale a dire tramite vendite all'asta.

4. LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA': REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

Non mutano in caso di liquidazione del patrimonio i requisiti oggettivi e soggettivi che devono sussistere in capo al debitore, presupposti comuni a tutte le altre procedure ex L. 3/2012.

Quanto al **profilo oggettivo**, ai fini dell'accesso alla procedura il debitore deve trovarsi in uno "stato di sovraindebitamento".

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. n. 3/2012 è tale *"una situazione di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni"*.

Tale stato di sovraindebitamento è evidenziato nel caso che ci occupa, tra l'altro, dall'ammontare del debito vantato dall'Agenzia delle Entrate, INPS e dall'Agente per la Riscossione.

Si è condivisibilmente osservato in dottrina che non esiste una definizione universalmente accettata di sovraindebitamento, né è dato rinvenire una nozione giuridica che consenta di misurare lo stato di sovra indebitamento specie con riguardo alla figura del consumatore.

Alcuni autori ritengono che gli elementi necessari affinché possa dirsi sussistente tale situazione sono due: a) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina b) la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Parte della dottrina sostiene che la nozione richiami la definizione classica dello stato di insolvenza ex art. 5 L.F.; altri evidenziano invece come il riferimento al perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte potrebbe apparire nuova, laddove il legislatore ha preferito una visione statica del rapporto debiti e patrimonio.

Per quanto concerne i **requisiti soggettivi** di ammissibilità, va doverosamente rilevato che l'art. 7 cit. prevede che non possono usufruire dell'accordo coi creditori o del piano del consumatore coloro che



sono soggetti ad altre procedure concorsuali diverse rispetto a quelle disciplinate dalla L. 3/2012 e coloro che hanno fatto già ricorso nei precedenti cinque anni a procedimenti di esdebitazione.

La normativa contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata dal D.L. 179/2012, individua i soggetti debitori cosiddetti “non fallibili” ai quali si applica la procedura di composizione della crisi.

Tra di essi vi sono l'imprenditore, appunto non fallibile, o perché sotto soglia ovvero nel caso in cui non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 1 L.F.; gli artigiani, gli imprenditori agricoli, gli imprenditori con attività cessata, i professionisti e gli altri lavoratori autonomi, la start up innovativa, gli enti privati non commerciali.

Per i motivi sopra esposti sussistono tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi in capo al debitore per accedere all'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, sanciti dalla disciplina contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata e aggiornata alla luce del D.L. n. 179/2012.

5. SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E SULLA IMPOSSIBILITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE



6. ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO – ASSENZA DI ATTI IN FRODE

La Signora D'Anna Annamaria non ha effettuato alcun atto di disposizione del patrimonio né ha posto in essere atti in frode ai creditori come risulta dalle dichiarazioni già consegnate al Collegio dei gestori della crisi.

7. ASSENZA DI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Si evidenzia che la debitrice sulla scorta della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rilasciate al gestore della crisi non ha subito impugnazioni di atti inerenti le disposizioni del patrimonio e nemmeno azioni ai sensi dell'art. 2901 C.C.

8. ELENCO / INVENTARIO DEI BENI DELLA DEBITRICE



9. ELENCO DEI CREDITORI: INDICAZIONE DELLE POSTE ATTIVE E POSTE PASSIVE E DELLE PRELAZIONI

Alla data del deposito del ricorso i creditori sono di seguito indicati (docc. 11/12)

- 1)** Agenzia delle Entrate Riscossione: Euro 322.886,41=;
- 2)** Banca IFIS SPA: Euro 4.683,70=;
- 3)** Banca BNL: Euro 70.000,00= (importo relativo al mutuo fondiario residuo e ceduto a Vela



Mortgages SRL: altro debitore principale è il marito mentre garante è la di lui figlia, Fisichella Concetta);

4) finanziamento con Credem: Euro 21.894,00=;

5) finanziamento con Futuro Compass: Euro 10.492,00=;

6) Banca IFIS SPA: Euro 16.800,00= (credito ceduto a SPV PROJECT 155 SRL e garantito da cambiali);

7) Terre di Pianura per rette /servizi del Comune di Budrio: Euro 819,90=;

8) Comune di Molinella per TARI: Euro 390,00=.

9) EMERGENZA DEBITI euro 244,00=;

10. INDICAZIONE DELLE SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DELLA DEBITRICE E DELLA FAMIGLIA



11. PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Come si è già avuto modo di precisare, il programma di liquidazione si attuerà principalmente mediante la liquidazione del ricavo dalla vendita della quota di 1/6 della nuda proprietà dell'immobile



posto in Comune di Trecastagni (CT)

che verrà messo in vendita con modalità competitive dal liquidatore nominato dal Tribunale di Bologna.

La stima ad oggi eseguita mediante i valori OMI è di Euro 2200,00= circa.

La ricorrente metterà a disposizione la quota mensile di Euro 400,00= in favore della massa dei creditori per tutta la durata della liquidazione (48 mesi), tenuto conto dei fabbisogni del nucleo, oltre al Tfr maturato e che andrà a maturare fino al termine della procedura.

A tale riguardo va rilevato che lo stipendio mensile della Signora D'Anna Annamaria è gravato da una cessione del quinto in favore di Credem di euro 246,00= mensili e da una delegazione di pagamento in favore di Futuro Compass di Euro 172,00= mensili.

Si chiede fin da ora che vengano revocate la cessione del quinto e la delegazione operate sullo stipendio della debitrice come meglio descritto nel successivo paragrafo.

Verrà altresì messo a disposizione della massa l'intero TFR già maturato dalla debitrice e pari ad Euro 15.960,07 (al lordo) così come il TFR che maturerà durante il quadriennio di durata della procedura di liquidazione.

12. REVOCA CESSIONE DEL QUINTO E DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Come rilevato si chiede che l'intestato Tribunale provveda col decreto di apertura della liquidazione alla revoca sia della cessione del quinto che della delegazione di pagamento operate sullo stipendio mensile della debitrice per un totale di euro 418,00=.

Trattasi di prassi oramai consolidata dell'On.le Tribunale di Bologna e peraltro disciplinata dall'art.67 del D.lgs. n.14/2019 che consente di includere nel piano di ristrutturazione dei debiti anche la falcidia dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione, nonché di quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno, con conseguente liberazione di risorse a vantaggio di tutti i creditori e possibilità di soddisfare i crediti derivanti dagli stessi nell'ambito della complessiva sistemazione dei debiti.

La particolarità della cessione del quinto dello stipendio o della pensione rispetto alla procedura di



sovraindebitamento è data dal fatto che essa ha ad oggetto la cessione di crediti futuri per i quali, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il trasferimento del credito al cessionario si verifica solo nel momento in cui il credito viene ad esistenza, mentre, prima di tale data, la cessione, anche se perfezionata, esplica tra le parti efficacia meramente obbligatoria ma non immediatamente traslativa, poiché gli effetti reali sono posticipati alle maturazioni periodiche future (Cass. n.551/2012; Cass. 15590/2005).

Il credito ceduto dal lavoratore o dal pensionato alla finanziaria è dunque un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio o pensione soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio o la pensione mensile.

Ne consegue che i crediti futuri, rappresentati dal rateo mensile della retribuzione e della pensione, restano nella disponibilità del cedente e sono pertanto ammissibili al piano del consumatore, il quale sospende l'efficacia dell'avvenuta cessione, con effetto risolutivo al momento dell'omologa del piano, al pari di quanto accade con riferimento alle procedure esecutive già pendenti.

Sul punto riportiamo l'orientamento del Tribunale di Bologna, secondo il quale anche il credito ceduto costituisce una risorsa che può essere trattata alla stregua degli altri beni e posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali, *“tenuto conto che la legge 3/2012 disciplina espressamente i casi in cui si può derogare alla destinazione del patrimonio al soddisfacimento dei creditori concorsuali (crediti impignorabili, crediti iva e ritenute, crediti privilegiati nei limiti del valore dei beni destinati a soddisfarli) e che tra tali ipotesi non rientrano i crediti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio”* (Decreto n.8170/2019 Dott.ssa Rimondini; Decreto n.11621/2019 Dott.ssa Rimondini; Decreto n.4901/2017 Dott.ssa Rossi; Decreto n.1661/2019 Dott. Florini).

Quanto al finanziamento di Banca IFIS, si chiede fin da ora che l'On.le Tribunale di Bologna, in esito alla apertura della procedura di liquidazione, disponga che le cambiali emesse in favore di detta finanziaria vengano immediatamente consegnate al liquidatore e che ne sia inibito l'incasso, con decorrenza dal mese di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio e sino alla estinzione.

Ciò consentirà alla debitrice di poter rientrare nella piena disponibilità del proprio stipendio mensile derivante dal lavoro a tempo indeterminato, così da poter destinare la somma mensile di Euro 400,00= alla massa dei creditori, anche in ragione del rispetto della *par condicio creditorum*.



Sul punto va rilevato che, in analogia all'orientamento consolidato di questo Tribunale in tema di cessione volontaria del quinto dello stipendio, il credito maturato da Banca IFIS infatti nasce da un contratto di finanziamento chirografario e conseguentemente il credito residuo conserva la medesima natura, essendo irrilevante ai fini che ci occupano il fatto che oggi le scadenze siano garantite da emissioni di cambiali. (cfr. Decreto omologa Dr.ssa Rimondini 11.5.2020).

13. SPESE PREDEDUCIBILI

A seguito dell'istanza depositata dal debitore, l'OCC provvedeva a redigere il preventivo per l'attività da prestarsi, in base ai dati di attivo e passivo forniti, preventivo già accettato dalla debitrice.

L'intero compenso dell'OCC, su istanza della ricorrente, veniva posto in prededuzione anche tenuto conto delle attuali difficili condizioni economiche della famiglia, dato che il marito della Signora D'Anna è in cassa integrazione dal marzo scorso a causa della emergenza sanitaria e le entrate del nucleo sono state fortemente ridotte.

Nel riparto dell'attivo in esito alla procedura di liquidazione occorrerà porre in prededuzione il compenso degli infrascritti difensori che verrà consegnato al liquidatore nonché il compenso del Liquidatore nominato dall'adito Tribunale.

Tutto ciò premesso, la Sig.ra D'Anna Annamaria, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

all'ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter l. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, di:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione volontaria del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 e ss., con ogni effetto di legge, avente ad oggetto i propri beni, come sopra indicato;
- nominare, ai sensi dell'art.14 quinquies comma 2 lett. a), quali **liquidatori in forma collegiale** tutti i componenti del Collegio 12, Avv. Davide Di Giovine, Avv. Antonietta Germani ed Avv. Rossella Villano, per svolgere i compiti e le funzioni della normativa ed in particolare gli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. l. 3/2012;



- disporre che, dal momento del decreto di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- dichiarare, ai sensi di cui all'art.14 ter comma 7 L.3/2012, che dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio, fermo quanto previsto dagli art.li 2749, 2788 e 2855 co II e III c.c.;
- **revocare** la cessione del quinto operata dalla sig.ra Annamaria D'Anna in favore della società Credem e la delegazione di pagamento operata in favore della società Futuro Compass;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto eventualmente anche per estratto nel rispetto della normativa sulla privacy;
- per l'effetto ordinare a far data dalla apertura della procedura di liquidazione, la consegna immediata al liquidatore nominato in forma collegiale dei titoli cambiari emessi in favore di Banca IFIS e comunque inibire /revocare l'incasso delle cambiali rilasciate dal debitore a Banca IFIS dell'importo attuale di Euro 150,00= cadauna e sino ad estinzione del debito chirografario, in modo che la ricorrente possa disporre dell'intero stipendio, con conseguente possibilità di destinare la somma di Euro 400,00= mensile in favore della massa;
- fissare i limiti di cui all'art. 14 ter comma 6 L.3/2012.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare - a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario - la documentazione già prodotta, tutta allegata, per comodità di lettura, alla relazione particolareggiata.



Bologna li 6 agosto 2020

Avv. Alessia Tarlazzi

Avv. Piero Bennasciutti

